

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0192/2006

18.5.2006

RELAZIONE

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
(COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Martine Roure

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	42
PROCEDURA.....	45

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(2005)0475)¹,
 - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0436/2005),
 - visto il Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,
 - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0192/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Visto 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, l'articolo 31 e

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare **l'articolo 29**, l'articolo 30, **paragrafo 1, lettera b)**, l'articolo 31,

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) ,

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali **dei cittadini europei** sono necessarie disposizioni comuni per determinare la legittimità e la qualità dei dati trattati dalle autorità competenti in altri Stati membri.

(9) Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali **di tutte le persone residenti nel territorio dell'Unione europea** sono necessarie disposizioni comuni per determinare la legittimità e la qualità dei dati trattati dalle autorità competenti in altri Stati membri.

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe accordare la medesima protezione tanto ai cittadini europei quanto ai cittadini di qualunque altro paese.

Emendamento 3
Considerando 12

(12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dell'Unione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati devono, **in linea di principio**, godere di un adeguato livello di protezione.

(12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dell'Unione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati devono godere di un adeguato livello di protezione. **La presente decisione quadro dovrebbe garantire che i dati personali pervenuti da paesi terzi siano conformi, come minimo, alle norme internazionali sui diritti umani.**

Motivazione

Lo scambio di dati con i paesi terzi deve rispettare due principi fondamentali, vale a dire la garanzia che i dati possano essere trasferiti unicamente verso paesi terzi che assicurano un adeguato livello di protezione dei dati e la garanzia che i dati pervenuti da paesi terzi rispettino i diritti fondamentali

Emendamento 4
Considerando 15

(15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali delle disposizioni per la protezione dei dati.

(15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti **e da parte di privati che trattano i dati per conto delle autorità competenti o nell'esercizio di una funzione pubblica**, e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali delle disposizioni per la protezione dei dati.

Motivazione

È importante precisare che nel caso in cui i dati sono gestiti da privati, in particolare nel quadro di partenariati pubblico-privato, i dati sono soggetti, come minimo, alle stesse condizioni di sicurezza dei dati previste per le autorità pubbliche competenti.

Emendamento 5
Considerando 15

(15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali delle disposizioni per la protezione dei dati.

(15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali **o dovute a negligenza grave** delle disposizioni per la protezione dei dati.

Emendamento 6
Considerando 20

(20) La presente decisione quadro non pregiudica le disposizioni specifiche per la protezione dei dati previste dagli strumenti

(20) La presente decisione quadro non pregiudica le disposizioni specifiche per la protezione dei dati previste dagli strumenti

giuridici in materia di trattamento e protezione dei dati personali di Europol, Eurojust e del sistema di informazione doganale.

giuridici in materia di trattamento e protezione dei dati personali di Europol, Eurojust e del sistema di informazione doganale. ***Tuttavia, al più tardi 2 anni dopo la data di cui all'art. 35, paragrafo 1, le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati applicabili a Europol, Eurojust e al Sistema di informazione doganale dovrebbero essere resi del tutto coerenti con la presente decisione quadro allo scopo di aumentare la coerenza e l'efficacia del contesto giuridico sulla protezione dei dati, sulla base di una proposta della Commissione.***

Emendamento 7
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis.) Europol, Eurojust e il Sistema di informazione doganale dovrebbero confermare le loro norme sulla protezione dei dati che prevedono chiaramente che i dati personali possono essere elaborati, consultati o trasmessi solo sulla base di condizioni o restrizioni maggiormente specifiche e/o protettive

Emendamento 8
Considerando 22

(22) È opportuno che la presente decisione quadro si applichi ai dati personali trattati nell'ambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione GAI/2006/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione.

(22) È opportuno che la presente decisione quadro si applichi ai dati personali trattati nell'ambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione GAI/2006/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione ***e nel quadro del sistema d'informazione sui visti ai sensi della decisione GAI/2006/... sulla consultazione del sistema d'informazione sui visti (VIS) da parte delle autorità competenti degli Stati membri e da parte***

Motivazione

È opportuno inserire un riferimento al VIS, al fine di garantire che la presente decisione quadro si applichi anche all'accesso al sistema di informazione sui visti da parte dei servizi di polizia.

Emendamento 9
Considerando 35 bis (nuovo)

***35 bis. considerando il parere del
controllore europeo sulla protezione dei
dati,***

Motivazione

E' indispensabile tener conto del parere del controllore europeo per la protezione dei dati nella redazione di questa decisione quadro.

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che la divulgazione dei dati personali alle autorità competenti degli altri Stati membri ***non sia limitata né proibita*** per motivi legati alla protezione dei dati personali di cui alla presente decisione quadro.

2. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri prevedano salvaguardie per la protezione dei dati personali nel contesto della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale maggiori di quelle previste nella presente decisione quadro. Tuttavia, tali disposizioni non possono limitare o vietare la divulgazione dei dati personali alle autorità competenti degli altri Stati membri per motivi legati alla protezione dei dati personali di cui alla presente decisione quadro.

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La presente decisione quadro non si applica qualora la legislazione specifica, a

norma del titolo VI del Trattato UE, stabilisca che i dati personali devono essere trattati, consultati o trasmessi solo nel rispetto di condizioni o di restrizioni più specifiche.

Motivazione

La presente decisione quadro non deve vietare che il trattamento dei dati possa essere disciplinato da una legislazione più specifica.

Emendamento 12 Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

(d) esatti e, se necessario, aggiornati. Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. **Gli** Stati membri possono disporre per il trattamento dei dati diversi livelli di accuratezza ed affidabilità; in tal caso, devono provvedere a distinguere i dati sulla base del loro livello di accuratezza ed affidabilità e, segnatamente, a distinguere i dati basati sui fatti dai dati basati su opinioni e considerazioni personali;

(d) esatti e, se necessario, aggiornati. Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. **Tuttavia, gli** Stati membri possono disporre per il trattamento dei dati diversi livelli di accuratezza ed affidabilità; in tal caso, devono provvedere a distinguere i dati sulla base del loro livello di accuratezza ed affidabilità e, segnatamente, a distinguere i dati basati sui fatti dai dati basati su opinioni e considerazioni personali. **Gli Stati membri fanno in modo che la qualità dei dati personali sia verificata regolarmente. Nei limiti del possibile, devono essere indicate le decisioni giudiziarie e le decisioni di proscioglimento, i dati basati su opinioni o considerazioni personali devono essere verificati alla fonte e occorre indicare il loro livello di accuratezza e affidabilità. Gli Stati membri dispongono che, fatta salva la procedura penale nazionale, i dati personali siano contrassegnati su richiesta della persona interessata qualora questa ritenga che essi non siano precisi e qualora non possa essere accertato se essi siano o meno precisi. Tale contrassegno viene cancellato solo previo consenso dell'interessato o sulla base di una decisione del tribunale competente o dell'autorità di controllo**

competente;

Motivazione

Questo paragrafo è stato ripreso dall'articolo 9, paragrafo 6. Infatti, queste disposizioni devono essere trasferite dal Capitolo III al Capitolo II, al fine di garantire che esse si applichino a tutti i tipi di trattamento dei dati da parte dei servizi di contrasto, e non soltanto agli scambi di dati tra gli Stati membri.

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono affinché tale trattamento dei dati sia necessario soltanto se **soppresso**

- vi sono ragionevoli motivi, sulla base di fatti accertati, per credere che i dati personali in questi casi rendano possibili, agevolino o accelerino la prevenzione, le indagini, l'accertamento o il perseguimento di un reato penale,**
- non vi siano altri mezzi meno invasivi per la persona cui i dati si riferiscono,**
- il trattamento dei dati non sia eccessivo rispetto al reato in questione.**

Motivazione

Questa formulazione non rispetta i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La giurisprudenza prevede che è possibile imporre restrizioni al diritto alla privacy unicamente se ciò è necessario in una società democratica e non al fine di agevolare o di accelerare il lavoro delle autorità di polizia o giudiziarie. È pertanto opportuno sostituire il presente articolo e riformulare il criterio della necessità e della proporzionalità dei dati nell'ambito dell'articolo 5.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri tengono conto delle varie categorie di dati e delle diverse finalità della rilevazione dei dati, al fine di stabilire condizioni adeguate per la raccolta, i limiti temporali, l'ulteriore trattamento e il trasferimento dei dati personali in questione. I dati personali delle persone non sospette sono trattati unicamente per le finalità per le quali essi sono stati raccolti, per un periodo di tempo limitato e con opportune limitazioni per quanto riguarda il loro accesso e la loro trasmissione.

Motivazione

La distinzione tra i diversi tipi di dati di cui al paragrafo 3 è molto utile. È opportuno rafforzarla accordando una particolare attenzione ai dati delle persone non sospette, che devono essere accompagnati da misure di protezione specifiche per quanto riguarda le condizioni di raccolta, la durata della conservazione e le modalità di accesso da parte delle autorità.

Emendamento 15
Articolo 4 bis, paragrafo 1 (nuovo)

Articolo 4 bis

Ulteriore trattamento dei dati personali

1. Gli Stati membri dispongono che, conformemente alla presente decisione quadro e segnatamente agli articoli 4, 5 e 6, il trattamento dei dati personali possa essere effettuato soltanto

(a) per il fine specifico per il quale sono stati trasmessi o resi disponibili,

(b) se strettamente necessario, ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento di reati penali gravi, oppure

(c) ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali

considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali del soggetto a cui i dati si riferiscono.

Emendamento 16
Articolo 4 bis, paragrafo 2 (nuovo)

2. I dati personali in questione sono trattati ulteriormente, per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, solo previo consenso dell'autorità che li ha trasmessi o resi disponibili e gli Stati membri possono adottare, fatte salve le adeguate garanzie giuridiche, le misure legislative volte a consentire questo ulteriore trattamento.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 17
Articolo 5

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali siano trattati dalle autorità competenti soltanto se ciò è previsto da una legge che stabilisca che il trattamento dei dati è necessario per svolgere i compiti legittimi dell'autorità interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali.

Gli Stati membri, ***previa consultazione dell'autorità di controllo istituita a norma dell'articolo 30***, dispongono affinché i dati personali siano trattati dalle autorità competenti soltanto se:

(a) ciò è previsto da una legge che stabilisca che il trattamento dei dati è necessario per svolgere i compiti legittimi dell'autorità interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali.

(b) ***il soggetto a cui i dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito consenso, a condizione che il trattamento venga***

effettuato nell'interesse del soggetto interessato; ovvero

(c) il trattamento è necessario per ottemperare ad un obbligo giuridico cui è soggetto il responsabile; ovvero

(d) il trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali del soggetto interessato.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali è necessario solo qualora:

- le autorità competenti possono dimostrare, sulla base di elementi accertati, che il trattamento dei dati personali in questione è realmente necessario ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento di un reato penale, e*
- non esiste altro modo che abbia un impatto minore sulla persona interessata e*
- il trattamento dei dati non è sproporzionato rispetto al reato in questione.*

Motivazione

E' opportuno introdurre i principi di finalità e di proporzionalità come criteri per determinare la legittimità del trattamento dei dati.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino

– il trattamento sia previsto da una legge e sia assolutamente necessario per l'adempimento delle legittime funzioni dell'autorità interessata ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o se la persona cui i dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito

– il trattamento sia previsto da una legge e sia assolutamente necessario per l'adempimento delle legittime funzioni dell'autorità interessata ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali **e sia limitato ad una particolare inchiesta** o se la persona cui i

consenso al trattamento

dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito consenso al trattamento, **a condizione che il trattamento sia effettuato nell'interesse della persona interessata e il rifiuto di acconsentirvi non determini conseguenze negative nei suoi confronti; e**

Motivazione

Il trattamento dei dati sensibili, basato sul consenso esplicito della persona interessata, dovrebbe essere autorizzato solo qualora tale trattamento venga effettuato nell'interesse della persona stessa. D'altro canto, il rifiuto di acconsentirvi non dovrebbe avere effetti negativi per la persona interessata.

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri istituiscono requisiti tecnici ed organizzativi speciali per il trattamento di dati sensibili.

Motivazione

Gli Stati membri istituiscono misure tecniche specifiche per garantire la sicurezza dei dati sensibili.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri prevedono specifiche garanzie supplementari per i dati biometrici e i profili DNA, al fine di garantire che:

- i dati biometrici e i profili DNA vengano utilizzati solo sulla base di norme tecniche ben definite ed interoperabili**
- il livello di precisione dei dati biometrici e dei profili DNA venga attentamente preso in considerazione e possa essere facilmente contestato dalla persona interessata**
- sia pienamente garantito il rispetto della dignità e dell'integrità delle persone.**

Motivazione

E' necessario definire norme supplementari di protezione per i dati biometrici e i profili DNA. Tali dati sono, infatti, particolarmente sensibili ma vengono talvolta utilizzati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia.

Emendamento 22 Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali non siano memorizzati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale siano stati raccolti, ***tranne che nei casi in cui il diritto nazionale stabilisca diversamente.*** I dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino, sono memorizzati solo per il tempo assolutamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.

1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali non siano memorizzati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale siano stati raccolti ***o ulteriormente trattati, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 4 bis.*** I dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino, sono memorizzati solo per il tempo assolutamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.

Motivazione

Occorre sopprimere la possibilità di deroga generale alle garanzie previste con la sola condizione che il diritto nazionale dispone altrimenti. Ciò metterebbe in pericolo l'armonizzazione dei criteri di protezione dei dati ed è incompatibile con il diritto alla protezione dei dati.

Emendamento 23 Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prevedono adeguate misure procedurali e tecniche per garantire che i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali siano rispettati. Il rispetto di tali limiti di tempo è regolarmente verificato.

2. Gli Stati membri prevedono adeguate misure procedurali e tecniche per garantire che i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali siano rispettati. ***Tali misure comprendono la cancellazione automatica e regolare dei dati personali dopo un determinato lasso di tempo.*** Il rispetto di tali limiti di tempo è regolarmente verificato.

Motivazione

Le misure che garantiscono la durata di conservazione devono prevedere una cancellazione automatica dopo un periodo definito.

Emendamento 24
Capitolo III, Sezione I, Titolo

Trasmissione e messa a disposizione di dati personali **alle autorità competenti di altri stati membri**

Trasmissione e messa a disposizione di dati personali

Motivazione

Si rinvia all'emendamento agli articoli 8 bis), 8 ter) e 8 quater) applicabile a tutti i dati e non soltanto a quelli inoltrati o messi a disposizione dalle autorità competenti di altri Stati membri. Il presente emendamento mira a far sì che la sezione di cui trattasi si riferisca al trattamento di tutti i dati e pertanto anche di quelli nazionali.

Emendamento 25
Articolo 8

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali siano trasmessi o resi disponibili alle autorità competenti degli altri Stati membri soltanto se necessario per l'adempimento di un compito legittimo dell'autorità che trasmette o che riceve e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento **dei** reati penali.

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali **raccolti e trattati dalle autorità competenti** siano trasmessi o resi disponibili alle autorità competenti degli altri Stati membri soltanto se necessario per l'adempimento di un compito legittimo dell'autorità che trasmette o che riceve e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento **di specifici** reati penali.

Motivazione

Solo i dati raccolti dalle autorità competenti possono essere trasmessi alle autorità competenti. Ciò permette di limitare l'accesso e la trasmissione di dati conservati da privati.

Articolo 8 bis

*Trasmissione ad autorità diverse dalle
autorità competenti*

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali possano essere inoltrati ad autorità diverse dalle autorità competenti di uno Stato membro solo in casi specifici motivati e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la trasmissione dei dati è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi;

(b) la trasmissione è

necessaria per il fine specifico per il quale i dati sono stati rilevati ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento e del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono;

oppure

necessaria perché i dati in questione sono indispensabili all'autorità cui i dati devono essere ulteriormente trasmessi per permetterle di svolgere i propri legittimi compiti e a condizione che la finalità della raccolta o del trattamento che deve essere effettuato da tale autorità non sia incompatibile con il trattamento originario e che gli obblighi giuridici dell'autorità competente che intende trasmettere i dati non vi si oppongano;

oppure

è, indubbiamente, nell'interesse della persona cui i dati si riferiscono e tale persona ha acconsentito ad essa o le circostanze sono tali da far presumere inequivocabilmente tale consenso.

Motivazione

Il presente emendamento riprende pari pari l'articolo 13 insieme agli emendamenti della relatrice all'articolo 13, introduzione e all'articolo 13, lettera b), comma 1. Si rinvia alle relative motivazioni. Stanti le modifiche apportate dalla relatrice, il presente articolo dovrebbe applicarsi a tutti i dati di polizia e giudiziari anche se non trasmessi o messi a disposizione dalle autorità competenti di un altro Stato membro e pertanto la presente norma si colloca meglio nell'ambito della prima sezione del capitolo III. In proposito si rinvia all'emendamento al titolo della prima sezione del capitolo III.

Emendamento 27
Articolo 8 ter (nuovo)

Articolo 8 ter

Trasmissione a privati

Gli Stati membri, senza pregiudizio delle norme procedurali nazionali in materia penale, prevedono che i dati personali possono essere trasmessi a privati in uno Stato membro soltanto in casi specifici e se sono rispettate le seguenti esigenze:

- a) la trasmissione è prevista da una legge che chiaramente obbliga o autorizza tale operazione; e***
- b) la trasmissione è necessaria per lo scopo per cui tali dati sono stati raccolti, trasmessi o messi a disposizione a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati penali o la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a privati, salvo nei casi in cui rispetto a tali considerazioni non prevalga la necessità di proteggere gli interessi o i diritti fondamentali del soggetto interessato. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono avere accesso e elaborare dati personali controllati da privati soltanto in casi determinati, in circostanze specifiche, per scopi specifici e con riserva dello scrutinio giudiziario negli Stati membri.***

Emendamento 28

Articolo 8 quater

*L'elaboraazione di dati da parte di privati
in connessione con l'amministrazione
pubblica*

*Gli Stati membri nelle loro legislazioni
nazionali stabiliscono che, qualora privati
raccolgono e trattano dati in connessione
con l'amministrazione pubblica, essi sono
soggetti a obblighi che sono equivalenti o
più rigorosi di quelli imposti alle autorità
competenti.*

Emendamento 29
Articolo 8 quinquies (nuovo)

Articolo 8 quinquies

*Trasmissione di dati alle autorità
competenti di paesi terzi o a organismi
internazionali*

*1. Gli Stati membri prevedono che i dati
personali non siano trasmessi alle autorità
competenti di paesi terzi o a organismi
internazionali salvo nel caso in cui tale
trasmissione sia conforme alla presente
decisione quadro e, in particolare, vengano
rispettati tutti i seguenti requisiti:*

- a) la trasmissione è prevista da una legge
che chiaramente la rende obbligatoria o la
autorizza;*
- b) la trasmissione è necessaria per lo scopo
per cui i dati sono stati raccolti, trasmessi o
messi a disposizione oppure a fini di
prevenzione, indagine, accertamento o
perseguimento di reati penali o di
prevenzione di minacce alla sicurezza
pubblica o a un privato, salvo qualora su
tali considerazioni prevalga la necessità di
proteggere gli interessi o i diritti
fondamentali del soggetto interessato;*
- c) un adeguato livello di protezione dei dati
è assicurato dal paese terzo o*

dall'organismo internazionale a cui i dati vengono trasmessi.

2. Gli Stati membri assicurano che l'adeguatezza del livello di protezione assicurato da un paese terzo o da un organismo internazionale venga valutata alla luce di tutte le circostanze relative a ogni trasmissione o categoria di trasmissioni. In particolare, la valutazione è basata su un esame dei seguenti elementi: il tipo di dati, gli scopi e la durata del trattamento per cui i dati sono trasmessi, il paese di origine e il paese di destinazione finale, le norme generali e settoriali del diritto in vigore nel paese terzo o nell'organismo in questione, le norme professionali e quelle in materia di sicurezza applicabili in tali ambiti, nonché l'esistenza di sufficienti salvaguardie da parte del destinatario della trasmissione.

3. Gli Stati membri e la Commissione trasmettono reciprocamente informazioni e comunicano al Parlamento europeo i casi in cui ritengono che un paese terzo o un organismo internazionale non assicuri un livello adeguato di protezione secondo il significato del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione, previa consultazione del Consiglio e del Parlamento europeo, decida che un paese terzo o un organismo internazionale non assicuri un adeguato livello di protezione dei dati secondo il significato del paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per proibire qualsiasi trasmissione di dati personali al paese terzo o all'organismo internazionale in questione.

5. La Commissione, previa consultazione del Consiglio e del Parlamento europeo, può stabilire che un paese terzo o un organismo internazionale assicuri un adeguato livello di protezione secondo il significato del paragrafo 2 in vista delle sue norme interne e degli impegni internazionali che ha assunto in materia di protezione della vita privata, delle libertà

necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili. _

non sono più necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili.

Motivazione

I dati devono sistematicamente essere cancellati se non sono più necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili.

Emendamento 32

Articolo 9, paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. Gli Stati membri dispongono affinché la qualità dei dati personali trasmessi o resi disponibili da paesi terzi sia oggetto di una valutazione particolare non appena tali dati vengono ricevuti e venga indicato il loro livello di precisione e attendibilità.

Motivazione

E' opportuno verificare la qualità dei dati ricevuti da paesi terzi per indicarne l'attendibilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 33

Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono affinché qualsiasi trasmissione ***automatica*** di dati personali, segnatamente mediante accesso diretto automatico, ***venga registrata*** al fine di garantire la successiva verifica dei motivi della trasmissione, dei dati trasmessi, del momento in cui sono stati trasmessi, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

1. Gli Stati membri dispongono affinché ***ogni consultazione, ogni*** trasmissione ***e ogni ricevimento automatico*** di dati personali, segnatamente mediante accesso diretto automatico, ***vengano registrati*** al fine di garantire la successiva verifica dei motivi ***dell'accesso e*** della trasmissione, dei dati trasmessi ***o consultati***, del momento in cui sono stati trasmessi ***o consultati***, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

Motivazione

E' anche opportuno registrare l'accesso ai dati per assicurarsi che ogni accesso sia legittimo.

Emendamento 34
Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri dispongono affinché **sia documentata** qualsiasi trasmissione e ricevimento non automatici di dati personali al fine di garantire la successiva verifica dei motivi della trasmissione, dei dati trasmessi, del momento in cui sono stati trasmessi, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

2. Gli Stati membri dispongono affinché **siano documentati** qualsiasi **accesso**, trasmissione e ricevimento non automatici di dati personali al fine di garantire la successiva verifica dei motivi **dell'accesso o** della trasmissione, dei dati trasmessi **o consultati**, del momento in cui sono stati trasmessi **o consultati**, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

Motivazione

E' anche opportuno registrare l'accesso ai dati per assicurarsi che ogni accesso sia legittimo.

Emendamento 35
Articolo 10, paragrafo 3

3. L'autorità che ha registrato o documentato tali informazioni è tenuta a comunicarle immediatamente alle autorità **competenti di controllo su richiesta di queste ultime**. Le informazioni devono essere utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati nonché l'integrità e la sicurezza di questi.

3. L'autorità che ha registrato o documentato tali informazioni è tenuta a **tenerle a disposizione delle autorità competenti di controllo e a** comunicarle immediatamente alle **suddette** autorità. Le informazioni devono essere utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati nonché l'integrità e la sicurezza di questi.

Motivazione

Le registrazioni devono essere messe a disposizione dell'autorità competente di controllo senza che questa ne faccia richiesta.

Emendamento 36
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

Qualora dati personali siano stati trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, essi possono essere inoltrati ad autorità diverse dalle autorità competenti solo in casi particolari motivati, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8 bis e previo consenso preventivo ad una loro ulteriore trasmissione da parte dello Stato membro che ha inoltrato o reso disponibili i dati in questione.

Motivazione

Ripresa sostanziale dell'emendamento della relatrice all'articolo 13, lettera c). Si rinvia alla relativa motivazione.

Emendamento 37
Articolo 12 ter (nuovo)

Articolo 12 ter

Qualora dati personali siano stati trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, essi possono essere inoltrati a privati solo in casi particolari, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8 ter e previo consenso preventivo ad una loro ulteriore trasmissione da parte dello Stato membro che ha inoltrato o reso disponibili i dati in questione.

Motivazione

Si riprende sostanzialmente l'emendamento della relatrice all'articolo 14, ultimo capoverso. Si rinvia alla relativa motivazione.

Emendamento 38
Articolo 12 quater (nuovo)

Articolo 12 quater

Qualora dati personali siano stati trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, essi non possono essere inoltrati alle autorità competenti di paesi terzi o ad organismi internazionali a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 8 quater e lo Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione non abbia dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione.

Motivazione

Si riprende sostanzialmente l'emendamento della relatrice all'articolo 15, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo). Si rinvia alla relativa motivazione.

Emendamento 39
Articolo 13

Articolo 13

soppresso

*Trasmissione ad autorità diverse dalle
autorità competenti*

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere ulteriormente trasmessi o resi disponibili ad autorità diverse dalle autorità competenti di uno Stato membro solo in casi specifici e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) la trasmissione è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi;

(b) la trasmissione è

necessaria per il fine specifico per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei

reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono;

oppure

necessaria perché i dati in questione sono indispensabili all'autorità a cui i dati devono essere ulteriormente trasmessi per permetterle di svolgere i propri legittimi compiti e a condizione che la finalità della raccolta o del trattamento che deve essere effettuato da tale autorità non sia incompatibile con il trattamento originario e che gli obblighi giuridici dell'autorità competente che intende trasmettere i dati non vi si oppongano;

oppure

è, indubbiamente, nell'interesse della persona cui i dati si riferiscono e tale persona ha acconsentito ad essa o le circostanze sono tali da far presumere inequivocabilmente tale consenso;

(c) L'autorità competente dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono trasmetterli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione.

Motivazione

Esiste una giustificazione per autorizzare la trasmissione di dati personali ad altre autorità competenti (cfr. articolo 12), ma il progetto di decisione quadro non fornisce alcuna giustificazione riguardo alla necessità di trasmettere i dati personali ad autorità "diverse dalle autorità competenti".

Emendamento 40
Articolo 15

Articolo 15

soppresso

Trasferimento alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali

1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro non possano essere ulteriormente trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali tranne che nel caso in cui tale trasferimento sia conforme alla decisione quadro e, segnatamente, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni.

(a) Il trasferimento è previsto da una legge che lo imponga chiaramente come un obbligo o lo autorizzi.

(b) Il trasferimento è necessario per il fine per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono.

(c) L'autorità competente dell'altro Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono trasferirli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad un loro ulteriore trasferimento.

(d) Il paese terzo o l'organismo internazionale a cui i dati in questione sono trasferiti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati.

2. Gli Stati membri garantiscono che l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo o da un organismo internazionale sia valutata alla luce di tutte le circostanze per ciascun trasferimento o categoria di trasferimenti. In particolare, tale valutazione deve avvenire sulla base dei seguenti elementi: il tipo di dati, le finalità e la durata del trattamento per il quale i dati sono trasferiti, il paese di origine e quello di destinazione finale, le norme generali e settoriali del diritto applicabile nel paese

terzo o organismo in questione, le norme professionali e di sicurezza ivi applicabili e l'esistenza di garanzie sufficienti fornite dal destinatario del trasferimento.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora si accerti, sulla base della procedura prevista dall'articolo 16, che un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello adeguato di protezione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per impedire qualsiasi trasferimento di dati personali al paese terzo o organismo internazionale in questione.

5. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, può essere deciso che un paese terzo o un organismo internazionale garantisce un adeguato livello di protezione ai sensi del paragrafo 2 in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti dell'individuo.

6. In via eccezionale, i dati personali ricevuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro possono essere ulteriormente trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o di organismi internazionali in cui non è garantito un adeguato livello di protezione dei dati se ciò è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi di uno Stato membro o per prevenire gravi pericoli imminenti che minacciano la sicurezza pubblica o una persona o più persone specifiche.

Motivazione

Si rinvia agli emendamenti relativi agli articoli 8 quater e 12 quater.

Articolo 16

soppresso

Comitato

- 1. Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.*
- 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*
- 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere deve essere espresso a maggioranza, secondo quanto stabilito dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, nel caso delle decisioni che il Consiglio è tenuto ad adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del comitato sono ponderati secondo i criteri che figurano a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.*
- 4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.*
- 5. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata entro due mesi*

dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Motivazione

La procedura di comitatologia non si applica al terzo pilastro.

Emendamento 42 Articolo 18

Gli Stati membri dispongono affinché le autorità competenti cui i dati sono trasmessi o resi disponibili o che trasmettono e rendono disponibili i dati siano informate, **quando lo richiedono**, sull'ulteriore trattamento dei dati e sui risultati raggiunti.

Gli Stati membri dispongono affinché le autorità competenti cui i dati sono trasmessi o resi disponibili o che trasmettono e rendono disponibili i dati siano informate sull'ulteriore trattamento dei dati e sui risultati raggiunti.

Motivazione

Le autorità competenti da cui sono stati ricevuti i dati devono sempre essere informate di ogni ulteriore elaborazione.

Emendamento 43
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), trattino 4 bis (nuovo)

- i limiti temporali per la conservazione dei dati

Motivazione

L'interessato deve essere informato del tempo per cui i dati che lo interessano sono conservati.

Emendamento 44
Articolo 19, paragrafo 2, alinea, lettere a) e b)

2. La fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 è **rifiutata** o limitata solo se ciò di rivela necessario per

(a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,

(b) non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri delle autorità competenti,

2. La fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 **non è ammessa** o è limitata solo se ciò di rivela necessario per

non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri **del responsabile del controllo e/o** delle autorità competenti,

Motivazione

Il trattamento soddisfacente dei dati non deve costituire un criterio per rifiutare di comunicare le informazioni che la riguardano alla persona interessata. Ciò costituirebbe una deroga troppo ampia e troppo vaga ai diritti della persona.

Emendamento 45
Articolo 19, paragrafo 4

4. I motivi che giustificano un rifiuto o una limitazione ai sensi del paragrafo 2 non vengono forniti se la loro comunicazione pregiudica la finalità del rifiuto. In tal caso, il responsabile del controllo informa

4. I motivi che giustificano un rifiuto o una limitazione ai sensi del paragrafo 2 non vengono forniti se la loro comunicazione pregiudica la finalità del rifiuto. In tal caso, il responsabile del controllo informa

l'interessato che può presentare ricorso alle autorità di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. Se l'interessato presenta un ricorso all'autorità di controllo, quest'ultima è tenuta ad esaminarlo. Quando esamina il ricorso, l'autorità di controllo ***deve soltanto comunicare all'interessato se il trattamento dei dati è stato effettuato correttamente e, in caso contrario, se sono state apportate le opportune modifiche.***

l'interessato che può presentare ricorso alle autorità di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. Se l'interessato presenta un ricorso all'autorità di controllo, quest'ultima è tenuta ad esaminarlo. Quando esamina il ricorso l'autorità di controllo ***informa la persona interessata dei risultati.***

Motivazione

La persona interessata deve essere informata dell'esito del suo ricorso in tutti i casi e non soltanto se sono state effettuate correzioni.

Emendamento 46 Articolo 20, paragrafo 1, alinea

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti dall'interessato o siano stati ottenuti da esso senza che ne fosse a conoscenza o senza che egli fosse consapevole del fatto che i dati raccolti lo riguardavano, gli Stati membri dispongono affinché il responsabile del controllo o il suo rappresentante comunichi gratuitamente, quando vengono registrati dati personali ***o entro un tempo ragionevole dal*** momento in cui dati sono stati comunicati per la prima volta, all'interessato almeno le seguenti informazioni, tranne che nei casi in cui l'interessato ne sia già in possesso o in cui fornire tali informazioni si dimostri impossibile o sproporzionatamente difficile.

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti dall'interessato o siano stati ottenuti da esso senza che ne fosse a conoscenza o senza che egli fosse consapevole del fatto che i dati raccolti lo riguardavano, gli Stati membri dispongono affinché il responsabile del controllo o il suo rappresentante comunichi gratuitamente, quando vengono registrati dati personali ***al più tardi al momento in cui i*** dati sono stati comunicati per la prima volta, all'interessato almeno le seguenti informazioni, tranne che nei casi in cui l'interessato ne sia già in possesso o in cui fornire tali informazioni si dimostri impossibile o sproporzionatamente difficile.

Motivazione

La nozione di "un tempo ragionevole" è aperto a ogni interpretazione. Occorre pertanto precisare che le informazioni, quando i dati non sono stati raccolti presso la persona interessata, vengono fornite a tale persona, "al più tardi al momento in cui i dati sono stati comunicati per la prima volta".

Emendamento 47

Articolo 20, paragrafo 2, alinea e lettera a)

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono fornite se ciò è necessario per:

(a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono fornite **soltanto** se ciò è necessario per:

soppresso

Motivazione

Il trattamento soddisfacente dei dati non deve costituire un criterio di rifiuto per comunicare le informazioni che la riguardano alla persona interessata. Ciò costituirebbe una deroga troppo ampia e troppo vaga ai diritti della persona interessata.

Emendamento 48

Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

(c) la notificazione a terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), **se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.**

(c) la notificazione a terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b).

Motivazione

La notifica ai terzi di tutte le rettifiche deve essere sistematica.

Emendamento 49
Articolo 21, paragrafo 2, alinea e lettera a)

2. Qualsiasi azione che l'interessato ha il diritto di effettuare conformemente al paragrafo 1 è rifiutata se ciò è necessario per:

(a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,

2. Qualsiasi azione che l'interessato ha il diritto di effettuare conformemente al paragrafo 1 è rifiutata ***soltanto*** se ciò è necessario per:

Motivazione

Il trattamento soddisfacente dei dati non deve costituire un criterio di rifiuto per comunicare le informazioni che la riguardano alla persona interessata. Ciò costituirebbe una deroga troppo ampia e troppo vaga ai diritti della persona interessata.

Emendamento 50
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis

Decisioni individuali automatizzate

1. Gli Stati membri concedono il diritto a ogni persona di non essere soggetta a una decisione o azione che produca effetti giuridici che la riguardino o che la interessino in modo significativo e che sia basata soltanto sull'elaborazione automatizzata di dati allo scopo di valutare alcuni aspetti personali che la riguardano, come la sua affidabilità, il suo comportamento, ecc.,

2. Fatti salvi gli altri articoli della presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono che una persona può essere soggetta a una decisione del tipo a cui si fa riferimento al paragrafo 1, se tale decisione o azione è autorizzata da una legge che stabilisca anche misure di salvaguardia degli interessi legittimi dell'interessato, come mezzi facilmente disponibili che gli permettano di essere informato in merito alla logica relativa

all'elaborazione automatica di dati che lo riguardano e di esporre il suo punto di vista, a meno che ciò non sia incompatibile con gli scopi per cui i dati sono stati elaborati.

Motivazione

L'esperienza pratica dimostra che poiché i servizi repressivi utilizzano sempre più il trattamento automatizzato dei dati occorre affrontare il problema in questa decisione quadro. Le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato devono essere sottoposte a condizioni e a misure di protezione molto rigorose quando producono effetti giuridici nei confronti della persona o quando riguardano considerevolmente una persona. Tali decisioni e azioni devono essere soltanto permesse se sono espressamente previste da un testo di legge e dovrebbero essere oggetto di misure adeguate volte a proteggere gli interessi della persona interessata.

Emendamento 51

Articolo 24, paragrafo 1, comma 2

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza ***appropriato*** rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere. ***Le misure sono considerate necessarie quando l'impegno che esse comportano non è sproporzionato all'obiettivo di protezione.***

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un ***alto*** livello di sicurezza rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

Emendamento 52

Articolo 24, paragrafo 2, lettera j bis) (nuova)

(j bis) attuare misure per controllare e riferire sistematicamente in merito all'efficacia delle misure di sicurezza (autoverifica sistematica delle misure di sicurezza)

Motivazione

Il trattamento automatizzato dei dati deve essere sistematicamente controllato allo scopo di

assicurarne l'efficacia e la sicurezza.

Emendamento 53
Articolo 25, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento tenga un registro di tutte le operazioni destinate al conseguimento di una o più finalità correlate. Le informazioni contenute nel registro devono comprendere:

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento tenga un registro di tutte le operazioni **di accesso e di quelle** destinate al conseguimento di una o più finalità correlate. Le informazioni contenute nel registro devono comprendere:

Motivazione

Il registro deve anche registrare l'accesso ai dati.

Emendamento 54
Articolo 26, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie.

3. Le autorità di controllo devono essere consultate sulle disposizioni relative alla protezione dei diritti e delle libertà individuali al momento di elaborare misure legislative concernenti il trattamento dei dati.

Motivazione

Le autorità di controllo e non gli Stati membri sono responsabili della protezione dei diritti delle persone quando elaborano misure legislative sul trattamento dei dati.

Emendamento 55
Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni penali efficaci, commisurate e dissuasive per i reati commessi intenzionalmente che comportano violazioni gravi delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro, segnatamente le disposizioni finalizzate a garantire la

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni penali efficaci, commisurate e dissuasive per i reati commessi intenzionalmente **o per negligenza grave** che comportano violazioni gravi delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro, segnatamente le disposizioni

riservatezza e la sicurezza del trattamento.

finalizzate a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento.

Emendamento 56
Articolo 29, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le infrazioni commesse da privati che raccolgono o elaborano dati di carattere personale nel contesto di una funzione pubblica e che sono corrispondenti a gravi violazioni delle disposizioni adottate in applicazione della presente decisione quadro e in particolare delle sue disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza del trattamento dei dati, siano oggetto di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Quando i privati raccolgono e trattano i dati nel contesto di una funzione pubblica devono essere sottoposti a sanzioni penali per qualsiasi cattiva utilizzazione dei dati.

Emendamento 57
Articolo 30, paragrafo 4, primo comma bis (nuovo)

Ogni autorità di controllo deve, in particolare, accogliere le domande concernenti i controlli sulla legittimità del trattamento dei dati presentate da chiunque lo ritenga opportuno. L'interessato viene in ogni caso informato che il controllo è stato effettuato.

Motivazione

L'autorità di controllo deve anche poter verificare la legalità del trattamento dei dati e informarne la persona interessata.

Emendamento 58

Articolo 31, paragrafo 2, comma 1

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta, ***conformemente alle norme nazionali in vigore che disciplinano la rappresentanza***. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.

Motivazione

La partecipazione del presidente del gruppo di cui all'articolo 29 alle riunioni del nuovo gruppo creato dalla presente decisione quadro permetterà di promuovere la comunicazione e gli scambi tra i due gruppi.

Emendamento 59

Articolo 31, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

Il presidente del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE partecipa o è rappresentato alle riunioni del gruppo di lavoro.

Motivazione

La partecipazione del presidente del gruppo di cui all'articolo 29 alle riunioni del nuovo gruppo creato dalla presente decisione quadro permetterà di promuovere la comunicazione e gli scambi tra i due gruppi.

Emendamento 60

Articolo 31, paragrafo 3

3. Il gruppo adotta le proprie decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo degli Stati membri.

3. Il gruppo adotta le proprie decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo degli Stati membri ***e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.***

Motivazione

Il Garante europeo della protezione dei dati assicura la coerenza con le direttive del primo pilastro.

Emendamento 61
Articolo 34 bis (nuovo)

Articolo 34 bis

Non più tardi di due anni dalla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1 e a norma dell'articolo 29, paragrafo 30, comma 1, lettera b) e dell'articolo 31, comma 1, lettera c) del Trattato sull'Unione europea, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 presenta raccomandazioni alla Commissione allo scopo di rendere pienamente conformi con la presente decisione quadro le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati applicabili a Europol, a Eurojust e al Sistema d'informazione doganale

Europol, Eurojust e il Servizio d'informazione doganale mantengono, tra le loro norme relative alla protezione dei dati, quelle che prevedono chiaramente che i dati personali possono essere trattati, consultati o trasmessi soltanto sulla base di condizioni o restrizioni più specifiche e/o protettive.

Motivazione

La procedura per la presentazione delle candidature deve essere quanto più semplice possibile allo scopo di agevolare l'accesso a eventuali utenti e in particolare alle PMI. La Commissione consulta gli interessati allo scopo di concludere quale procedura di candidatura è più utile per gli utenti. In ogni caso, la procedura di candidatura deve essere ultimata nel modo più rapido possibile. Gli utenti devono disporre di informazioni chiare e di facile accesso in merito all'esecuzione del programma.

Emendamento 62
Articolo 34 ter (nuovo)

Articolo 34 ter

Rapporti con Europol, Eurojust e il Sistema d'informazione doganale

Entro e non oltre un anno dalla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, la Commissione presenta proposte tese a rendere pienamente compatibili con la presente decisione quadro le disposizioni relative alla protezione dei dati applicabili a Europol, a Eurojust e al Sistema d'informazione doganale.

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della relatrice dell'emendamento all'articolo 34 bis. Nella fattispecie, si tratta di dati altamente sensibili che postulano un più sollecito conglobamento dei principi relativi alla protezione dei dati contestuali alla presente decisione quadro con quelli di Europol, Eurojust e del Sistema d'informazione doganale.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Sin dall'istituzione del terzo pilastro, il Parlamento europeo sollecita l'elaborazione di norme sulla protezione dei dati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, assimilabili a quelle in vigore nel diritto comunitario. Di conseguenza esse dovrebbero sostituire i principi sanciti attualmente dalla convenzione 108 e dalla raccomandazione 87 del Consiglio d'Europa. La proposta della Commissione che è all'origine dell'istanza parlamentare è dunque accolta favorevolmente.

Tale strumento è necessario per due motivi principali:

- la realizzazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia comporta lo scambio di un numero crescente di dati, anche personali, nei settori disciplinati dal terzo pilastro; il potenziamento dello scambio di dati deve piegarsi alle esigenze dell'Unione europea in termini di salvaguardia dei diritti fondamentali e rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali (rispetto della privacy e protezione dei dati personali);
- una migliore protezione dei dati consentirà di rafforzare il principio di fiducia reciproca tra le autorità competenti e in tal modo contribuirà a un migliore funzionamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo.

La proposta di decisione quadro¹ presentata dalla Commissione è tanto più importante se considerata alla luce della recente approvazione della proposta di direttiva riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica². Infatti, all'atto dell'approvazione, il Parlamento europeo aveva integrato la direttiva con una richiesta esplicita riguardante la decisione quadro:

"...ritiene che, per quanto riguarda l'accesso ai dati, la presente direttiva costituisca solo un primo passo necessario ed invita il Consiglio ad una leale collaborazione in vista di una rapida adozione di garanzie adeguate nel contesto della decisione quadro sulla protezione dei dati e sul loro trattamento in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in questioni penali".

2. Rapporti con altre proposte (SIS II, VIS, principio di disponibilità)

La proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro è legata a diverse proposte attualmente all'esame del Parlamento, specie per quanto concerne il VIS³, il SIS II⁴, il principio di disponibilità⁵ e l'interoperabilità tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni⁶, giacché esse prevedono l'istituzione di banche dati o l'elaborazione di misure volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte delle autorità competenti.

Le proposte comunitarie relative al VIS e al SIS II comportano inoltre una proposta che rientra nell'ambito del terzo pilastro e stabilisce l'accesso ai dati da parte delle autorità giudiziarie e di polizia nonché il loro utilizzo. D'ora in poi tali proposte dovrebbero riferirsi in modo chiaro ai principi della decisione quadro riguardanti la protezione dei dati personali.

Per questo motivo tale decisione dovrebbe essere approvata in concomitanza con le proposte relative al SIS II.

La proposta di decisione quadro si rifà inoltre al principio di disponibilità in virtù del quale *"le informazioni necessarie per combattere la criminalità devono poter attraversare liberamente le frontiere interne"* mediante un *"accesso diretto on line"* garantito alle *"autorità di contrasto degli Stati membri e ai funzionari di Europol"*.

Si osservano tuttavia due ostacoli alla disponibilità dei dati:

"- le diverse norme in materia di protezione ostacolano lo scambio delle informazioni riservate,

- mancano norme comuni per controllare l'uso lecito delle informazioni ottenute da un altro Stato membro e vi sono poche possibilità di individuare la fonte e lo scopo originario delle informazioni".

L'adozione di norme comuni sulla protezione dei dati quando questi ultimi mirano a garantire l'ordine pubblico costituisce una condizione essenziale per l'esistenza stessa del principio di disponibilità. È chiaro che se da un lato è fondamentale approvare la decisione quadro per il buon funzionamento del suddetto principio, dall'altro ciò dovrebbe avvenire senza emettere un giudizio prematuro sui risultati delle discussioni sollevate al riguardo.

3. Primi orientamenti del relatore

È necessario garantire la coerenza e l'uniformità dei principi di protezione dei dati nell'Unione europea, anche tra il primo e il terzo pilastro. I principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE devono costituire il nocciolo duro della legge europea e fissare i principi generali della protezione dei dati.

La relatrice, pur considerando la specificità delle attività giudiziarie e di polizia, auspica che siano inclusi nel terzo pilastro, nella misura del possibile, i principi di protezione dei dati stabiliti dalle direttive comunitarie allo scopo di garantire lo stesso livello di protezione. Per tale motivo occorre integrare il dispositivo della direttiva 95/46/CE e stabilire norme complementari nell'ambito di competenza della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, assicurando al tempo stesso la coerenza con i principi generali sanciti dal diritto comunitario.

A tal fine risulta essenziale applicare le norme comuni di protezione dei dati a tutti i dati che rientrano nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia e non limitare le stesse agli scambi transfrontalieri tra Stati membri. A mio parere è opportuno attribuire un ampio campo d'applicazione alla decisione quadro affinché le norme europee siano anche applicabili al trattamento dei dati all'interno degli Stati membri.

Europol, Eurojust e il Sistema d'informazione doganale sono esclusi dalla proposta di decisione quadro poiché dispongono di norme proprie riguardanti la tutela dei dati. Per garantire la coerenza nel quadro normativo, anche da parte delle agenzie e degli organismi istituiti dall'Unione, la relatrice desidera promuovere la convergenza delle norme specifiche di tali organismi con la decisione quadro in questione.

Propongo quindi di aggiungere un nuovo articolo nelle disposizioni finali in cui si invita la Commissione a presentare entro due anni una proposta affinché le norme sulla protezione dei

dati siano applicabili a Europol, Eurojust e al Sistema di informazione doganale. La raccolta dei dati deve limitarsi a finalità specifiche e deve rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Di conseguenza ogni ulteriore trattamento dei dati deve seguire norme ben definite, e il trasferimento successivo a scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti deve essere rigorosamente circoscritto.

Le diverse categorie di dati (indiziati, condannati, vittime, testimoni, ecc.) sono trattate distintamente e vengono salvate mediante procedimenti specifici. Occorre precisare che i dati relativi a persone non sospette devono essere utilizzati unicamente per i fini per i quali sono stati raccolti.

Sono stati aggiunti alcuni meccanismi supplementari di salvaguardia per il DNA e i dati biometrici al fine di garantire la sicurezza della qualità dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali nell'utilizzo di tali dati.

Lo strumento in questione consente di definire l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti. A tale proposito è opportuno definire l'accesso ai dati conservati da soggetti privati, come nel caso della direttiva riguardante la conservazione dei dati. Va precisato che l'accesso a tali dati sarà concesso caso per caso, per un obiettivo ben definito e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri.

Per quanto concerne il ruolo dei soggetti privati nella gestione e il trattamento dei dati nell'ambito della pubblica amministrazione e a scopi di sicurezza, la relatrice suggerisce di sottoporre tali attività a condizioni molto rigorose, definite dalla legge nazionale e integrate da sanzioni penali.

Il trasferimento di dati alle autorità di paesi terzi non può essere completamente escluso dalla cooperazione internazionale per la lotta contro la grande criminalità organizzata. Esso, tuttavia, deve essere rigidamente inquadrato. In primo luogo i dati saranno trasmessi a un paese terzo solo se quest'ultimo garantisce un livello adeguato di tutela dei dati. In secondo luogo la qualità dei dati ricevuti da un paese terzo sarà valutata tenendo in considerazione anche i diritti fondamentali. Pertanto tutti i dati ottenuti mediante tortura non saranno sfruttati dalle autorità europee.

Occorre aggiungere la questione dell'accesso e delle decisioni automatizzate come avviene in altri strumenti di protezione dei dati. Il numero crescente di banche dati europee, infatti, consente alle autorità di accedere in modo automatizzato a dati raccolti dalle autorità di un altro Stato membro. Un accesso automatizzato però non deve compromettere i diritti fondamentali. L'accesso e l'uso di tali dati da parte delle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge devono avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni di tale decisione quadro.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Riferimenti	COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS)
Consultazione del PE	13.12.2005
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 19.1.2006
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	
Pareri non espressi Decisione	
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	
Relatore(i) Nomina	Martine Roure 26.9.2005
Relatore(i) sostituito(i)	
Procedura semplificata – decisione	
Contestazione della base giuridica Parere JURI	/
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula	
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula	
Esame in commissione	21.2.2006 21.3.2006 27.4.2006
Approvazione	15.5.2006
Esito della votazione finale	Unanimità
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà e Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann e Marie-Line Reynaud
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Panagiotis Beglitis, Emine Bozkurt e Pasqualina Napoletano
Deposito	18.5.2006
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	Avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée en attente. Adoption prévue le 30.5.2006.

¹ Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale {SEC(2005) 1241} COM/2005/0475 def.-CNS 2005/0202.

² Cfr. il testo votato dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2005 (doc. P6_TA-PROV(2005)0512).

³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata {SEC(2004) 1628} COM/2005/0835 def. - COD 2004/0287.

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) COM/2005/0236 def. - COD 2005/0106.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione COM/2005/0237 def. - COD 2005/0010.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) COM/2005/0230 def. - COD 2005/0103.

⁵ Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità {SEC(2005) 1270} COM/2005/0490 def. - CNS 2005/0207.

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni COM(2005)0597 def.